

Prot. n. 1654 C.h.f



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Tra **APINDUSTRIA -Associazione per l'impresa di Brescia e Provincia** -con sede legale in Brescia, Via Filippo Lippi n. 30, di seguito denominata: "APINDUSTRIA", rappresentata dalla consigliera con delega alla Formazione Ilaria Galperti

e



Istituto Istruzione Superiore Statale "Primo Levi", con sede in Sarezzo via delle Bombe n. 2, di seguito denominato: IISS "Primo Levi" rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Mauro Zoli

PREMESSO

- che IISS Primo Levi di Sarezzo si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici anche attraverso attività di tirocinio quale momento fondamentale nell'ambito del progetto formativo;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo fra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, facilitare lo sviluppo professionale mediante la conoscenza diretta del contesto aziendale e favorire la diffusione della cultura d'impresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dagli studenti iscritti all' IISS Primo Levi di Sarezzo presso APINDUSTRIA, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito tutte denominate Impresa.
- Art. 2 Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
- Art. 3 In attuazione della presente convenzione quadro, per ciascun tirocinio verrà predisposto apposito Progetto Formativo, nel quale saranno indicati i dati relativi al tirocinante, al tutor scolastico, al tutor aziendale ed al responsabile dell'impresa, incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.
- Art. 4 IISS Primo Levi di Sarezzo si impegna a garantire che per il tirocinante vengano attivate apposite posizioni assicurative (contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi presso idonea Compagnia assicuratrice) a copertura di tutti i rischi derivanti dalla partecipazione, in qualità di tirocinante, alla attività dell'Impresa ospitante. Tali coperture assicurative riguarderanno anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto Formativo e di orientamento. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nel Progetto stesso.
- Art. 5 *Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione agli eventuali rischi specifici presenti nella*



struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2, c. 3 e 4 del D.I. 363/98).

Art. 6 IISS Primo Levi di Sarezzo si impegna a trasmettere copia della presente convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Impresa ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 IISS Primo Levi di Sarezzo si impegna altresì a:



- raccogliere le domande di studenti che desiderino accedere alle attività di stage e/o tirocinio aziendale;
- individuare i tutori dell'Istituto che, in collaborazione con i referenti segnalati dalle aziende, seguiranno l'attività di ogni singolo studente inserito nel progetto;-verificare e controllare, anche in collaborazione con le aziende, il regolare svolgimento delle attività in armonia con gli orari e le modalità concordate con le aziende stesse;
- alla tenuta ed all'aggiornamento del registro relativo alle presenze degli studenti in azienda, coerentemente con le disposizioni dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- monitorare, in collaborazione con APINDUSTRIA, l'andamento dei Progetti di tirocinio formativo e di orientamento attivati con le associate.

Art. 8 APINDUSTRIA si impegna a:

- pubblicizzare presso le proprie associate i contenuti della presente convenzione e quanto altro ad essa connesso;
- raccogliere le richieste delle imprese che dichiarino la loro disponibilità ad ospitare studenti in attività di stage e/o tirocinio;
- segnalare al referente di IISS Primo Levi di Sarezzo per le attività di tirocinio le richieste pervenute da parte delle imprese;
- partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione dei tirocini presso le proprie associate.

Art.9 L'Impresa ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti i suoi aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere per ogni tirocinante al tutor incaricato di IISS Primo Levi di Sarezzo, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- a segnalare tempestivamente a IISS Primo Levi di Sarezzo ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- a segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi e a IISS Primo Levi di Sarezzo.



Art. 10 I.I.S.S. Primo Levi di Sarezzo farà sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti in Impresa;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Impresa ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi,
- redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti da I.I.S.S. Primo Levi di Sarezzo per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 11 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire, che i "dati personali" forniti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/ o ogni ulteriore elaborazione manuale e/ o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonchè a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di I.I.S.S. Primo Levi di Sarezzo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 31/12/1996 n. 675.


Art. 12 Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Art. 13 L'effettuazione del tirocinio formativo o di orientamento definito dalla presente Convenzione non costituisce ne prefigura fra tirocinante ed Impresa alcun rapporto di lavoro.

Art. 14 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Impresa e per I.I.S.S. Primo Levi di Sarezzo alcun onere finanziario, ne obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e/o indicati nel progetto formativo.

Art. 15 La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 16 Le norme della presente Convenzione si applicano ad APINDUSTRIA, agli enti ad essa collegati ed alle imprese associate. Nessuna responsabilità farà capo alla stessa APINDUSTRIA per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge, rispettivamente, da parte dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio.



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'INDUSTRIA

Art. 17 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia, così come indicati dalla L. 24 giugno 1997 n° 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art.18, dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Letto, approvato, sottoscritto

Brescia,

02 APR 2009



ISS "Primo Levi"
Mauro Zoli
Dirigente Scolastico



APINDUSTRIA di Brescia
Ilaria Galperti
Consigliera con delega alla Formazione